

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI  
— DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

33.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 26 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Discussione e rinvio):		
Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (1789);		
FERRARI MARTE ed altri: Perequazione delle pensioni del personale civile e militare dello Stato (230);		
PATRIA ed altri: Norme per la perequazione e la omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto nel settore pubblico (310);		
SOSPIRI ed altri: Norme per il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni (337);		
		GAROCCHIO ed altri: Norme per il riconoscimento dell'anzianità pregressa ai fini della quiescenza e dell'indennità di buonuscita ai pensionati dello Stato, già inquadrati nei livelli retributivi e cessati dal servizio dopo le decorrenze giuridiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (470);
		GAROCCHIO ed altri: Estensione ai dipendenti statali dei benefici di cui all'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980

PAG.	PAG.
e collegamento delle pensioni alla dinamica retributiva del personale in attività di servizio (472);	vizio ad alcune categorie di personale civile e militare dello Stato collocate a riposo negli anni 1977 e 1978 (858);
FIORI ed altri: Perequazione dei trattamenti di pensione per i pubblici dipendenti (477);	PIRO e FERRARI MARTE:° Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'anzianità pregressa al personale dello Stato inquadrato nei livelli retributivi funzionali dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (983);
FIORI: Interpretazione autentica dell'articolo 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente la valutazione dell'anzianità pregressa al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione dalle date di decorrenza giuridica della predetta legge (478);	CRISTOFORI ed altri: Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (1480);
ALMIRANTE ed altri: Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per il trattamento di quiescenza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, limitatamente al personale civile e militare dello Stato collocato a riposo nel periodo 1° giugno 1977-1° marzo 1979 (523);	FIORI e MENSORIO: Istituzione della Cassa per le pensioni e la perequazione delle pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato (1559);
IANNIELLO: Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto dei lavoratori dipendenti pubblici (670);	REGGIANI ed altri: Perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti (1732) . . . . . 3
CASINI PIER FERDINANDO ed altri: Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'intera anzianità di ser-	LABRIOLA SILVANO, <i>Presidente</i> . . . . . 3, 6, 7
	ALIBRANDI TOMMASO . . . . . 6
	FINI GIANFRANCO . . . . . 7
	GASPARI REMO, <i>Ministro per la funzione pubblica</i> . . . . . 5, 6
	STERPA EGIDIO . . . . . 6
	STRUMENDO LUCIO . . . . . 6

La seduta comincia alle 19,5.

LUCIO STRUMENDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (1789) e delle proposte di legge: Ferrari Marte ed altri: Perequazione delle pensioni del personale civile e militare dello Stato (230); Patria ed altri: Norme per la perequazione e la omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto nel settore pubblico (310); Sospiri ed altri: Norme per il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni (337); Garocchio ed altri: Norme per il riconoscimento dell'anzianità pregressa ai fini della quiescenza e dell'indennità di buonuscita ai pensionati dello Stato, già inquadrati nei livelli retributivi e cessati dal servizio dopo le decorrenze giuridiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (470); Garocchio ed altri: Estensione ai dipendenti statali dei benefici di cui all'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 e collegamento delle pensioni alla dinamica retributiva del personale in attività di servizio (472); Fiori ed altri: Perequazione dei trattamenti di pensione per i pubblici dipendenti (477); Fiori: Interpretazione autentica dell'articolo 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con-**

**cernente la valutazione dell'anzianità pregressa al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione dalle date di decorrenza giuridica della predetta legge (478); Almirante ed altri: Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per il trattamento di quiescenza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, limitatamente al personale civile e militare dello Stato collocato a riposo nel periodo 1° giugno 1977-1° marzo 1979 (523); Ianniello: Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto dei lavoratori dipendenti pubblici (670); Casini Pier Ferdinando ed altri: Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'intera anzianità di servizio ad alcune categorie di personale civile e militare dello Stato collocate a riposo negli anni 1977 e 1978 (858); Piro e Ferrari Marte: Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'anzianità pregressa al personale inquadrato nei livelli retributivi funzionali dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (983); Cristofori ed altri: Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (1480); Fiori e Mensorio: Istituzione della Cassa per le pensioni e la perequazione delle pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato (1559); Reggiani ed altri: Perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti (1732).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: «Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti» e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Marte, Labriola, Santini e Andò: «Perequazioni delle pensioni del personale civile e militare dello Stato»; Patria, Andreoli, Bambi, Ber-

nardi Guido, Bianchi, Bonferroni, Brocca, Caccia, Cafarelli, Carlotto, Casati, Citaristi, Corsi, Contu, Falcier, Ferrari Silvestro, Foschi, Foti, Garavaglia, Ianniello, Lattanzio, Lo Bello, Lucchesi, Malvestio, Meleleo, Memmi, Mensorio, Micheli, Moro, Napoli, Paganelli, Pasqualin, Perrone, Perugini, Quietì, Rabino, Rossi, Rossi di Montelera, Righi, Rinaldi, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Savio, Scaiola, Silvestri, Sorice, Tesini, Vincenzi, Viscardi, Viti, Zampieri, Zarro, Zolla e Zoppi: « Norme per la perequazione e la omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto nel settore pubblico »; Sospiri, Pazzaglia, Valensise, Abbatangelo, Tringali, Poli Bortone, Fini e Forner: « Norme per il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni »; Garocchio, Cristofori, Balestracci, Balzardi, Bambi, Bernardi Guido, Carlotto, Casini Pier Ferdinando, Contu, Corsi, Del Mese, Fiori, Franchi Roberto, La Russa, Lucchesi, Memmi, Merolli, Napoli, Orsenigo, Patria, Perugini, Pontello, Portatadino, Quietì, Rabino, Ravasio, Righi, Rossi, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Scaiola, Silvestri, Viscardi, Zolla, Ianniello, Giglia, Cattanei, Pasqualin e Zoppi: « Norme per il riconoscimento della anzianità pregressa ai fini della quiescenza e dell'indennità di buonuscita ai pensionati dello Stato, già inquadri nei livelli retributivi e cessati dal servizio dopo le decorrenze giuridiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 »; Garocchio, Cristofori, Balestracci, Balzardi, Bambi, Bernardi Guido, Carlotto, Casini Pier Ferdinando, Contu, Corsi, Del Mese, Fiori, Franchi Roberto, La Russa, Lucchesi, Memmi, Merolli, Napoli, Orsenigo, Patria, Perugini, Pontello, Portatadino, Quietì, Rabino, Ravasio, Righi, Rossi, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Scaiola, Silvestri, Viscardi, Zolla, Ianniello, Giglia, Cattanei, Pasqualin e Zoppi: « Estensione ai dipendenti statali dei benefici di cui all'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 e collegamento

delle pensioni alla dinamica retributiva del personale in attività di servizio »; Fiori, Abete, Bambi, Bernardi Guido, Bianchi, Brocca, Caccia, Cafarelli, Carlotto, Casini Pier Ferdinando, Contu, Corsi, D'Acquisto, Falcier, Ferrari Silvestro, Foti, Giglia, Gioia, Ianniello, Lattanzio, Lo Bello, Lucchesi, Memmi, Mora, Napoli, Orsini Gianfranco, Pasqualin, Patria, Perrone, Perugini, Picano, Pontello, Quarenghi, Quietì, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Rossi, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Sanza, Saretta, Savio, Scaiola, Senaldi, Silvestri, Sinesio, Sorice, Sullo, Tancredi, Urso, Viscardi, Viti, Zolla, Zoppi e Casini Carlo: « Perequazione dei trattamenti di pensione dei pubblici dipendenti »; Fiori: « Interpretazione autentica dell'articolo 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente la valutazione dell'anzianità pregressa al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione dalle date di decorrenza giuridica della predetta legge »; Almirante, Rubinacci, Alpini, Tatarella, Rallo, Miceli, Lo Porto e Pellegatta: « Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per il trattamento di quiescenza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, limitatamente al personale civile e militare dello Stato collocato a riposo nel periodo 1° giugno 1977-1° marzo 1979 »; Ianniello: « Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto dei lavoratori dipendenti pubblici »; Casini Pier Ferdinando, Fiori, Ferrari Silvestro, Astori, Bianchini, Corsi, Fausti, Franchi, Mattarella, Memmi, Ravasio, Rossi, Saretta, Savio, Senaldi e Zuech: « Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'intera anzianità di servizio ad alcune categorie di personale civile e militare dello Stato collocate a riposo negli anni 1977 e 1978 »; Piro e Ferrari Marte: « Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'anzianità pregressa al personale dello Stato inquadrato nei livelli retributivi funzionali dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 »; Cristofori, Rognoni, Foschi, Mancini Vincenzo, Gitti, Ferrari Silvestro, Segni, Sangalli, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Zuech, Augello, Balestracci, Carrelli, Contu, Fornasari, Grippo, Portatadino, Silvestri, Usellini, Zarro, Zolla, Bian-

chi, Abete, Azzolini, Bianchini, Bonalumi, Carlotto, Degennaro, Garocchio, Lombardo, Perugini, Ricciuti, Rossattini, Tedeschi, Anselmi, Garavaglia, Nenna D'Antonio, Nucci Mauro, Armellin, Azzaro, Balzardi, Bambi, Becchetti, Bernardi Guido, Bonetti, Bonferroni, Borri, Bosco Manfredi, Bruni, Caccia, Cafarelli, Carrus, Casini Carlo, Cattanei, Citaristi, Coloni, Corsi, D'Acquisto, Falcier, Fiori, Fontana, Franchi Roberto, Ianniello, La Russa, Lattanzio, Lucchesi, Malvestio, Manfredi, Meleleo, Memmi, Mensorio, Merloni, Merolli, Moro, Orsenigo, Paganelli, Pasqualin, Patria, Piredda, Quietì, Rabino, Radi, Ravasio, Righi, Rinaldi, Rocelli, Rossi, Rubino, Russo Vincenzo, Santuz, Sanza, Saretta, Savio, Scaiola, Senaldi, Sinesio, Stegagnini, Tancredi, Urso, Vecchiarelli, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zoppi e Zoso: «Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti»; Fiori e Mensorio: «Istituzione della Cassa per le pensioni e la perequazione delle pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato»; Reggiani, Massari, Caria, De Rose, Genova, Madaudo e Scovacricchi: «Perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti».

Come i colleghi ricorderanno, abbiamo già esaminato i progetti di legge all'ordine del giorno in sede referente ed elaborato un testo unificato.

Ricordo ai colleghi di aver dato lettura nella precedente seduta, in sede referente, del parere della V Commissione bilancio; in relazione a tale parere ho inviato al Presidente della Camera una istanza di chiarimento, che è stata rimessa per conoscenza a tutti i componenti la Commissione.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Proprio in relazione alla decisione della V Commissione bilancio di sopprimere l'articolo 6 del testo unificato e di modificare l'articolo 7 per ragioni di copertura, è sorto un problema che si collega in parte a quello che è stato il lavoro della commissione di studio Colletti a suo tempo nominata per l'esame dei problemi relativi alla omogeneizza-

zione ed alla perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti. Sulla base dei risultati di questo lavoro il Governo ha presentato il disegno di legge n. 1789, al fine di realizzare, recependo una prima indicazione della suddetta commissione di studio, una parziale perequazione del settore. Con tale progetto di legge si voleva sanare la situazione di quei pensionati che erano rimasti totalmente indifesi di fronte agli effetti erosivi dell'inflazione che aveva profondamente operato sul potere d'acquisto delle pensioni, ma non si prendeva in considerazione la perequazione dei trattamenti pensionistici che doveva formare oggetto di un secondo provvedimento, che però non è stato presentato. Con l'introduzione di due articoli aggiuntivi (gli attuali 6 e 7 del testo unificato) da parte della I Commissione si era recepita una seconda indicazione della commissione Colletti; essi erano infatti volti a garantire un sistema di completa perequazione delle pensioni a partire dal 1° gennaio 1986. La V Commissione bilancio, esprimendosi sul testo unificato elaborato dalla I Commissione, ha espresso parere favorevole all'articolo 7, sia pur subordinando tale parere favorevole alla condizione della modifica dello stesso nel senso di scaglionare nel tempo i benefici. Ciò significa che tutti coloro che sono andati in pensione in una certa fase di applicazione del contratto o di un determinata retribuzione, perché vi sono delle categorie, come i militari, il cui rapporto non è regolato da contratto — non hanno il riconoscimento della anzianità pregressa, cioè non hanno avuto la perequazione delle pensioni «d'annata», mentre coloro che sono andati in pensione in una seconda fase, sempre vigendo lo stesso contratto, l'hanno avuta. L'articolo 7 perequa le pensioni relative ai contratti 1977-1978 che sono scaduti nel 1982, ma dietro lascia il vuoto.

Dei contratti antecedenti al 1977 si occupava l'articolo 6 del testo unificato che ripristinava, sostanzialmente, la validità della legge n. 177 del 1977; ma la V Commissione bilancio ha subordinato la

espressione del parere favorevole alla soppressione di questo articolo per mancanza di copertura finanziaria. Debbo dire che l'articolo 6 proposto dal Comitato ristretto prevedeva una differenziazione degli indici di rivalutazione dei trattamenti pensionistici nel settore privato ed in quello pubblico; per quanto riguarda questo aspetto, relativo alle determinazioni di due diversi indici di rivalutazione, il Governo ha già dichiarato la sua contrarietà, che conferma in questa sede, perché ritiene debba essere mantenuta l'identità di questi indici. Aggiungo che, in base a calcoli fatti dal mio ufficio e dal Ministero del tesoro in un arco di tempo abbastanza lungo, è risultato che i due indici si compensano; tuttavia, per ragioni di uniformità dei due settori, privato e pubblico, si ritiene debba essere mantenuto un indice unico.

Per quanto riguarda l'esigenza di perequare i trattamenti pensionistici erogati ai dipendenti posti in quiescenza prima del 1977, il Ministero del tesoro sta ora valutando la possibilità di reperire la relativa copertura finanziaria.

Questo lavoro è sviluppato dal Ministero del tesoro e, quindi, solo domani mattina sarò in grado di dare conto dei risultati raggiunti; in relazione ai risultati di tale rilevazione il Governo si riserva di presentare un emendamento che consentirà di raccogliere parzialmente gli obiettivi previsti dall'articolo 6. Chiedo quindi che la Commissione rinvi il seguito dell'esame dei progetti di legge alla mattinata di domani e mi riservo di riferire sull'intera questione in quella sede.

EGIDIO STERPA. Vorrei sapere dal ministro Gaspari in che misura il Governo intende provvedere alla perequazione dei trattamenti pensionistici.

PRESIDENTE. Mi pare che quanto affermato dal ministro sia chiaro.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. La misura della perequa-

zione dipenderà dalle valutazioni che saranno fornite dal Ministero del tesoro.

TOMMASO ALIBRANDI. A nome del gruppo repubblicano dichiaro di essere favorevole alla richiesta di rinvio avanzata dal ministro Gaspari dato che la delicatezza dei problemi in esame sotto il profilo finanziario, in relazione anche alla opportuna esplorazione ad opera del dicastero del tesoro, rende necessario tale rinvio.

LUCIO STRUMENDO. Intervengo per manifestare la nostra meraviglia e, per la verità, anche lo sconcerto in ordine alla proposta di rinvio dell'esame del provvedimento, soprattutto per le ragioni che l'hanno motivata. Esprimo tali sentimenti, signor presidente, perché non è da oggi che discutiamo dei problemi sollevati dagli articoli 6 e 7 del testo unificato. Ricordo che, accanto alle valutazioni, certamente interessanti, che verranno dal Ministero del tesoro in ordine alla spesa, vi è un'altra ragione da prendere in considerazione: l'articolo 6 attiene sostanzialmente, e non per aspetti marginali, alle elaborazioni cui si è pervenuti presso la Commissione speciale per il riordino del sistema pensionistico, la quale ha adottato il principio della unificazione dei criteri di calcolo dei punti di contingenza per superare le situazioni determinatesi, con il trascorrere degli anni, nel settore pubblico e in quello privato.

Occorre quindi procedere senza disattendere o creare elementi di pregiudizio rispetto al lavoro che si svolge presso quella Commissione; in ogni caso si deve lavorare in modo tale da non produrre ulteriori stralci. Noi crediamo che questa sia una materia sulla quale il Governo deve riflettere per decidere se dare la sua solida collaborazione ai lavori della Commissione speciale per il riordino del sistema pensionistico oppure se intende destabilizzarne colpo su colpo l'impianto, la filosofia, l'impegno che tutti i gruppi vi hanno profuso. Per tali ragioni non riteniamo di

valutare positivamente la proposta avanzata dal ministro Gaspari.

GIANFRANCO FINI. Prendiamo atto della richiesta avanzata dal rappresentante del Governo di rinviare il prosieguo della discussione, affermando di non avere motivi di contrarietà a tale rinvio. Tuttavia, ritengo necessario sottolineare — come del resto ebbi modo di fare in precedenza — come tutta la vicenda stia attraversando una strada sempre più pericolosa ed irta di difficoltà che hanno una paternità, un nome ed un cognome. La Commissione bilancio non è un'entità astratta, ha una sua precisa composizione e proprio in quella sede il Governo, con l'assenso del partito comunista, ha ritenuto di esprimere il noto parere sul testo unificato in esame, definendo, nel contempo, una scelta ben precisa, alla quale oggi si tenta di porre rimedio, a nostro modo di vedere, giustamente.

Le motivazioni addotte oggi dal Governo lasciano esterrefatti e inducono a ritenere che siamo di fronte ad evidenti contraddizioni non solo all'interno della maggioranza, ma anche all'interno del partito di maggioranza relativa, contraddizioni che ricadono sulla « pelle » di una categoria che non attende elemosina — a questo si ridurrebbe il disegno di legge n. 1789 senza l'articolo 6 — ma aspetta da tempo la perequazione reale dei propri trattamenti pensionistici. Si tratta di una categoria che è stata doppiamente ingannata se è vero che questa Commissione ha approvato all'unanimità, nel mese di ottobre, un disegno di legge in cui quell'articolo 6, nonostante la contrarietà del Governo, c'era.

Noi non siamo contrari al rinvio proposto però auspichiamo che, da parte del Ministero del tesoro, giungano buone notizie anche se, dobbiamo rilevare, sta venendo meno l'impegno circa la contestualità dell'approvazione dei provvedimenti concernenti il settore privato e quello pubblico; qualche ora fa, nella Commissione speciale per il riordino del sistema pensionistico, si è votato per il trattamento delle pensioni private, mentre noi rinvia-

mo a domani il seguito dell'esame dei progetti di legge per le perequazioni dei trattamenti pensionistici nel settore pubblico. È una disparità di poche ore, forse non è nemmeno un elemento tale da sostanziare la rottura di un determinato impegno assunto in Commissione dai capigruppo, ma ribadisco con forza che oltre domani non si può andare. Un rinvio nella speranza che giungano buone notizie è accettabile; non vorremmo però che tale rinvio divenisse una scorciatoia per eludere i problemi.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che, in qualità di Presidente della Commissione, non posso che ignorare tutti quelli che sono gli accordi politici che si verificano al di fuori della Commissione — salvo che non si formalizzino in specifiche iniziative parlamentari — soprattutto quando tali accordi incidono sullo svolgimento del procedimento legislativo. A fronte quindi di una richiesta di rinvio dell'esame dei progetti di legge avanzata da parte del Governo non può che porla in votazione, poiché i « parallelismi » non sono previsti dal regolamento della Camera, la cui scrupolosa osservanza il Presidente intende comunque garantire. Qualora dovesse essere approvata la richiesta di rinvio formulata dal Governo, la Commissione tornerà a riunirsi domani 27 marzo, alle 9,30, per la discussione e la votazione degli articoli, e relativi emendamenti, del testo unificato in esame. Se il Governo dovesse presentare il preannunciato emendamento, esso verrebbe discusso e posto in votazione nel momento in cui la Commissione perverrà all'esame dell'articolo cui questo è riferito; solo allora l'esame del provvedimento potrà essere rinviato, ove vi sia necessità di acquisire al riguardo il parere della V Commissione bilancio.

Vorrei tuttavia precisare che la Commissione, qualora fosse avanzata richiesta in tal senso e la stessa fosse approvata, potrebbe sempre procedere anche nel corso dell'odierna seduta all'esame dei primi articoli del testo unificato posto che la

valutazione che il Governo si riserva di effettuare riguarda comunque la materia disciplinata dall'articolo 6. Non essendomi pervenute altre proposte sull'ordine dei lavori, pongo in votazione la richiesta del Governo, posto che la Commissione avrebbe potuto decidere diversamente a dimostrazione dell'inesistenza di condizionamenti politici.

*(E approvata).*

Avverto, quindi, che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 27 marzo 1985, alle 9,30.

**La seduta termina alle 19,35.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO